



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IX Sezione civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 77627 del R.G.A.C.C. dell'anno 2011, e vertente

tra

FALLIMENTO [REDACTED], ex [REDACTED], in persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] e Simonetta Verlingieri ed elettivamente domiciliata a Roma, [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. Simona [REDACTED], giusto mandato a margine dell'atto di riassunzione;

ATTORE

e

UNICREDIT S.P.A., e per essa **DO BANK S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliata a Roma, via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 29.11.2012;

CONVENUTA

OGGETTO: azione di accertamento e di ripetizione dell'indebito – contratti bancari;

CONCLUSIONI

All'udienza del 12.04.2017, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 23.12.2011, [REDACTED] (in qualità di debitrice principale), [REDACTED] (in qualità di fideiussori della predetta società) hanno evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Unicredit S.p.A., per sentir





accogliere - in relazione ai contratti di conto corrente con apertura di linea di credito n. 4215620 e n. 30006486 e agli anticipi s.b.f. nn. 30032728, 20481, 20347, 17397, 10604, 16994, 19503, 36934, 10456, 16552, 10635, 21310, 62843, 57513, 53184, 56629, 47919, 47997, 45427, 10456, 11742, 11744, 10455 - le seguenti conclusioni: "1) *accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate ai conti correnti oggetto del rapporto intercorso tra la società attrice e Banca convenuta (ovvero interessi debitori e creditori, spese, cms e valute), così come evidenziato in narrativa;*

2) *accertare l'illegittimità delle somme contabilizzate dall'Istituto di credito, in conseguenza dell'applicazione dell'anatocismo e, dunque, della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese ; per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione, in favore dell'istante, delle somme a tale titolo indebitamente pretese, previo azzeramento delle valute e ricostruzione al tasso legale degli interessi attivi e passivi, come accertate in corso di causa, occorrendo a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo ed integrale soddisfo;*

3) *condannare l'istituto, alla restituzione delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori accertate in corso di causa, anche a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;*

4) *condannare l'istituto, al pagamento degli interessi creditori sui saldi avere, determinati applicando il tasso legale, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo integrale soddisfo;*

5) *condannare la convenuta al pagamento degli importi indebitamente versati a titolo di CMS, spese e oneri di conto;*

6) *accertare e dichiarare l'assenza di causa debendi in ordine all'addebito sul c/c di corrispondenza delle poste passive derivanti da anticipazioni e sconti e conseguentemente epurarle dai saldi progressivi; in subordine, dichiarare illegittime le condizioni economiche applicate ai cennati rapporti e, per effetto della ricostruzione delle singole operazioni al tasso sostitutivo, della esclusione delle spese e delle commissioni nonché dell'azzeramento delle valute, condannare la banca alla restituzione di quanto a tale titolo illegittimamente corrisposto;*





7) accertare la nullità dei contratti di fideiussione, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dai garanti in virtù del contratto intercorso con l'istituto di credito;

8) accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità delle segnalazioni periodiche inoltrate alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, per le causali in narrativa e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento in favore degli stessi dei danni patrimoniali e di reputazione, nella misura che sarà dimostrata e, in mancanza, lasciata al prudente apprezzamento e finanche all'equità del Giudice adito;

9) accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale nonché delle prescrizioni di cui all'art. 1855 c.c., per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti, in favore degli istanti, tutti a determinarsi in corso di causa e, in mancanza, lasciati al prudente apprezzamento del Tribunale adito”.

In particolare, parte attrice ha contestato: l'inesistenza di alcun contratto redatto nella forma scritta prescritta a pena di nullità dalla normativa di settore (art. 117 TUB); l'applicazione di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese in assenza di valida pattuizione scritta; l'applicazione di tassi creditori inferiori al tasso legale; l'illegittima applicazione di tassi anatocistici; l'illegittima antergazione e postergazione delle valute; la carenza di *causa debendi* dei conti anticipi sbf e, in ogni caso, la nullità delle relative condizioni in assenza della prescritta forma scritta; la nullità del contratto di garanzia sottoscritto da [REDACTED] la violazione, da parte della Banca, dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.

Si è costituita in giudizio la Unicredit S.p.A. che ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione delle domande attoree per tutto il periodo precedente al 23.12.2001, nonché l'inammissibilità della domanda attorea per assoluta insussistenza dei presupposti fondanti la richiesta di ripetizione dell'indebitto e, conseguentemente dell'*an debeat*; nel merito, ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto ed ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto. La Banca convenuta ha altresì spiegato domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 978.325,82, di cui: € 190.600,00 quale saldo debitore del c/c n. 30006486; € 30.485,82 quale saldo debitore del c/c n. 4215620; € 757.240,00 quale saldo debitore dei rapporti anticipi sbf, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo effettivo;





in via subordinata, ha chiesto di dichiarare la compensazione tra le somme eventualmente a credito di parte attrice e quelle a credito di Unicredit S.p.A..

A sostegno delle proprie eccezioni, deduzioni e argomentazioni, la Banca convenuta, con la memoria n. 2, ex art. 183, comma VI, c.p.c., ha depositato: la scheda firme relativa all'accensione del rapporto di conto corrente n. 4215620; copia dei documenti di sintesi dal 2004 al 2012 dei c/c n. 4215620 e n. 30006486; copia dei conti anticipi, di cui il n. 2270460, erroneamente decurtato, il quale ha originato il conto anticipi n. 2307050. Ad integrazione della suddetta memoria, ha altresì depositato: estratti conto certificati dei c/c n. 4215620 e n. 30006486; scheda firme del contratto originario n. 10454 (successivamente n. 4215620); copia del prospetto dei conti anticipi estinti; copia delle lettere di fideiussione rilasciate da [REDACTED] copia degli affidamenti concessi a far data dal 2005 sino al 2010; documento di sintesi del 1.2.2010 con allegate tutte le condizioni economiche applicate agli affidamenti e sottoscritte dalla correntista.

Sciolta la riserva assunta in data 6.2.2013, il Giudice, con ordinanza del 20.3.2013, ha disposto CTU tecnico-contabile al fine di rideterminare il saldo contabile dei due conti in contestazione, partendo da un saldo pari a zero, escludendo l'addebito delle commissioni di massimo scoperto e la capitalizzazione degli interessi – per l'intero periodo, nel c/c n. 30006846 e fino al 30.6.2000, nel c/c n. 4215620 – nonché applicando gli interessi sostitutivi ex art. 117 TULB fino al 31.1.2010 al c/c n. 300068 e fino al 31.12.2008 al c/c n. 421562 e successivamente quelli effettivi di cui al contratto di affidamento, ovvero quelli eventualmente migliorativi per il cliente e considerando prescritti eventuali versamenti solutori effettuati sul conto n. 421562 prima del 23.12.2001.

A seguito dell'istanza di interruzione del giudizio, presentata dalla società attrice in data 3.10.2012 con allegata sentenza dichiarativa del fallimento della [REDACTED] del 2.8.2013, il Presidente, con provvedimento del 15.10.2013, ha dichiarato l'interruzione della causa.

Con ricorso depositato il 12.12.2013, il fallimento [REDACTED] ha riassunto il presente giudizio nei soli confronti di Unicredit S.p.A., con conseguente estinzione del giudizio promosso dai fideiussori [REDACTED]





All'udienza del 29.4.2015, rilevata la pendenza di altro giudizio (iscritto al n. R.G. 64181), in cui è stata eccepita la litispendenza rispetto al presente giudizio ed è stata chiesta, in subordine, la riunione degli stessi, il Giudice ha rinviato la causa in attesa dell'espletamento della CTU disposta nella causa n. R.G. 64181/12 al fine di verificare se i rapporti oggetto del giudizio n. 64181/12 sono gli stessi o i relativi saldi sono poi confluiti nei rapporti già dedotti e oggetto di CTU nel presente giudizio R.G. n. 77627/11.

All'udienza del 28.10.2015, preso atto del fatto che la gran parte delle domande azionate nel giudizio R.G. n. 64181/12 riguardano rapporti diversi e che alcuni rapporti - n. 10454, n. 11742 e n. 10456 - sono confluiti nel c/c n. 4215620, azionato nel presente giudizio, il Giudice non ha disposto la riunione tra i due giudizi ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 12.04.2017, la causa, istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e l'espletata CTU tecnico-contabile, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Una volta accertati - anche a mezzo della CTU espletata nel giudizio n. 64181/12 - i rapporti intercorrenti tra le domande preventivamente svolte nel presente giudizio e quelle azionate successivamente nel predetto separato giudizio e constatato che le domande coincidenti sono state, in parte, rinunciate in quella sede e, per altra parte, lasciate all'esame del presente giudizio in forza del principio di prevenzione, ne discende che l'oggetto del presente giudizio rimane immutato rispetto alle domande originariamente proposte.

Ciò premesso, con riferimento ai rapporti dedotti in questa sede, si rileva quanto segue.

In primo luogo, va dato atto che, relativamente ai rapporti di conto corrente nn. 30006846 e 4215620, la Banca convenuta non ha prodotto i relativi contratti di c/c, ma solamente diversi contratti di apertura di credito, di cui solo alcuni contenenti l'indicazione delle condizioni economiche. A nulla rilevano le schede firme dei contratti di conto corrente, le quali non rappresentano un contratto e, in ogni caso, sono prive dell'indicazione delle condizioni economiche.





Ciò posto, va accolta l'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi, spese e c.m.s. in assenza di valida pattuizione per iscritto, formulata da parte attrice, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma VII, TUB fino alle date delle aperura di linee di credito, a valere sui suddetti contratti, in cui siano indicate e validamente sottoscritte le condizioni contrattuali applicate.

Quanto agli estratti di conto corrente in atti, va rilevato che gli stessi partono dal 31.5.2003 per quanto riguarda il c/c n. 30006846 e dal 31.5.1994 con riferimento al c/c n. 4215620. La mancata produzione degli stessi dall'inizio del rapporto fa sì che vada preso in considerazione un saldo iniziale pari a zero per entrambi i conti.

Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da Unicredit, va osservato che, in applicazione del recente indirizzo giurisprudenziale espresso dalla sentenza delle SS.UU. n. 24418/2010, *"l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"* l'eccezione di prescrizione va vagliata con riferimento ai singoli pagamenti effettuati dal correntista nel corso del rapporto.

Nel caso di specie, pertanto, la prescrizione decennale opera soltanto per le rimesse solutorie effettuate dalla correntista fino al 23.12.2001 (periodo caduto nella prescrizione decennale); al contrario, non possono considerarsi prescritte le rimesse ripristinatorie, per le quali la prescrizione decennale che inizia a decorrere dal momento della chiusura del conto corrente, e quelle solutorie successive al 23.12.2001.





In merito alla contestazione attorea riguardante la illegittima applicazione, da parte della Banca, di interessi anatocistici a capitalizzazione trimestrale, va rilevato che la delibera CICR del 9 febbraio 2000, nel confermare che nelle operazioni di raccolta del risparmio di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi (art. 1) e che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere pattuita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2, comma 2), ha stabilito che l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabilite e che il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità (art. 2 comma 1).

Pertanto, a far data dal 30.6.2000 (data di entrata in vigore della suddetta delibera), l'applicazione degli interessi anatocistici con identica periodicità trimestrale è da ritenersi legittima.

A nulla rilevano le contestazioni avanzate da parte attrice in relazione alla mancata approvazione scritta della clausola anatocistica, posto che, ai fini della validità dell'adeguamento alla normativa citata, è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. G.U. del 21.6.2000 Foglio Inserzioni n. 143) e la comunicazione dell'adeguamento al correntista.

Alla luce dei principi innanzi esposti, è stato chiesto al nominato CTU di rideterminare l'esatto ammontare del dare e avere tra le parti.

All'esito dell'espletata consulenza tecnica, il CTU ha così concluso: per quanto riguarda il c/c n. 30006846 ha accertato un debito di € 190.600,00 a carico della società correntista; mentre, per quanto riguarda il c/c n. 4215620 ha accertato un credito di € 309.335,98 a favore della medesima correntista. Una volta effettuata la compensazione tra i saldi finali dei due rapporti di c/c esaminati, emerge un credito a favore di parte attrice pari a € 118.755,98.

In ragione della remissione in termini di parte attrice per quanto riguarda l'invio al CTU delle osservazioni tecniche, il Consulente tecnico d'ufficio ha integrato la propria CTU formulando un'ulteriore ipotesi ricostruttiva dei rapporti in esame, nella quale ha applicato la capitalizzazione semplice degli interessi per l'intera durata di entrambi i rapporti.





Tuttavia, il Tribunale non ritiene corretta tale seconda ipotesi alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24418/2010, secondo il quale *“dichiarata la nullità la previsione negoziale della capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.”*

In conclusione, l’espletata CTU, ad eccezione di quanto da ultimo esposto, risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico. Pertanto, non essendovi ragioni per discostarsi dai calcoli ivi svolti, le conclusioni a cui la stessa è pervenuta possono essere poste dal Tribunale a fondamento della presente decisione.

Inoltre, priva di fondamento e non meritevole di accoglimento risulta la contestazione di parte attrice rispetto alla discrepanza tra la data dell’operazione e la data di valuta, posto che tali condizioni sono rese note al cliente mediante affissione nei locali della Banca e non richiedono approvazione in forma scritta.

La domanda di risarcimento dei danni, per violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della Banca convenuta, risulta priva di fondamento in quanto tutti gli importi addebitati e i tassi di interesse applicati – inclusi quelli che soltanto con la presente sentenza sono stati considerati illegittimi in virtù della nullità delle clausole negoziali che li prevedevano - sono stati regolarmente annotati negli estratti conto inviati periodicamente alla società correntista, la quale non ha mai sollevato alcun tipo di contestazione. Pertanto, la circostanza che la presente sentenza abbia accertato l’illegittimità di alcuni addebiti a titolo di interesse o anatocismo, a cagione della nullità delle clausole costituenti la fonte negoziale degli stessi, non costituisce ipotesi di scorrettezza professionale o di esecuzione del contratto in mala fede.

La relativa domanda è dunque destituita di fondamento e, in quanto tale, va rigettata.

Del pari infondata è la domanda di risarcimento danni a seguito della segnalazione alla Centrale Rischio della Banca d’Italia, in quanto quest’ultima rappresenta un comportamento dovuto da parte della Banca e, in ogni caso, la stessa è avvenuta in epoca precedente all’instaurazione del presente giudizio.





In conclusione, va accolta nei limiti di quanto accertato dalla CTU, la domanda di accertamento negativo e ripetizione dell'indebito avanzata dal Fallimento [REDACTED] nei confronti di Unicredit S.p.A., con conseguente condanna della Unicredit al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 118.755,98, oltre interessi dalla domanda al saldo. Va invece dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca convenuta nei confronti della [REDACTED], oggi Fallimento [REDACTED], in riferimento agli importi chiesti in relazione ai conti anticipi s.b.f. Difatti, ai sensi degli artt. 52, 95 e 103 L.F., qualsiasi ragione di credito nei confronti del soggetto sottoposto a procedura fallimentare non può che essere fatta valere nel rispetto della regola del concorso tra i creditori e, quindi, mediante le forme dell'insinuazione al passivo, come dimostrato dallo stesso decreto (n. 12075/2015 del 28.10.2015) emesso in sede di opposizione allo stato passivo (ex art. 98 L.F.) con il quale la Banca convenuta è stata ammessa allo stato passivo del fallimento per il relativo ammontare di euro 752.240,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014. Vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come separatamente liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara l'estinzione della causa, limitatamente alle domande proposte da [REDACTED]
- 2) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, le domande di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito spiegate dal Fallimento [REDACTED] nei confronti di Unicredit S.p.A. e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 118.755,98, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- 3) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale spiegata da Unicredit S.p.A. nei confronti di [REDACTED], ora Fallimento [REDACTED];
- 4) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 2.768,00 per compenso professionale, oltre al rimborso





forfettario delle spese generali, IVA e CPA, distratte a favore dei procuratori antistatari, Avv.ti [REDACTED] e Simonetta Verlingieri;

- 5) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in separata sede.

Così deciso in Roma il 28.06.2017

IL GIUDICE

Dott. Fausto Basile

